



Guida per la stipula di convenzioni per le scuole di specializzazione e adempimenti formazione extra rete (ai sensi del D.I. 402 del 13 Giugno 2017)

1. Tipologia di convenzione da stipulare

Il Decreto Interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017 dispone che le scuole di specializzazione, istituite ai sensi del D.I. 68/2015, possano ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi.

Le strutture sanitarie devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale (di seguito SSN).

Si possono stipulare **3 tipologie** di convenzione:

A) Convenzione per ampliare la rete formativa con una **STRUTTURA COLLEGATA**

Una struttura collegata è una struttura di supporto alla Scuola di specializzazione **della stessa specialità della struttura di sede**. Tali strutture devono essere accreditate su proposta dell'Osservatorio Nazionale con Decreto del Ministero della Salute in concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

I requisiti da verificare prima della stipula sono i seguenti:

1. che la struttura non sia inserita nella rete formativa di altro Ateneo;
2. presenza dei **requisiti standard generali** previsti dall'allegato 1 al DI n. 402 del 13 giugno 2017 (pag. 17-19);
3. presenza dei **requisiti standard specifici** per la singola Scuola di specializzazione di cui si vuole ampliare la rete formativa (allegato 1 al DI n. 402 del 13 giugno 2017, pagine relative alle Scuole di specializzazione);
4. tipologia di struttura (pubblica o privata accreditata);
5. riferimenti del decreto di accreditamento con il SSN.

B) Convenzione per ampliare la rete formativa con una **STRUTTURA COMPLEMENTARE**

Una struttura complementare è una struttura di supporto alla Scuola di specializzazione di norma **di specialità diversa della struttura di sede**. Tali strutture sanitarie devono essere pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il SSN.



I requisiti da verificare prima della stipula sono i seguenti:

1. che la struttura non sia inserita nella rete formativa di altro Ateneo;
2. tipologia di struttura: pubblica o privata accreditata;
3. riferimenti del decreto di accreditamento con il SSN;
4. strutture che verranno messe a disposizione della Scuola.

C) Convenzione per ampliare la rete formativa delle Scuole di Specializzazione ad accesso ai NON medici

2. Descrizione generale del procedimento di stipula delle convenzioni

La stipula di una convenzione viene proposta dalla Scuola di specializzazione che ritiene necessario ampliare la propria rete formativa per il completo svolgimento della formazione degli specializzandi.

L'iter prevede:

1. Una verifica preliminare da parte del Direttore della Scuola della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, in capo alla struttura da convenzionare.

2. Il Consiglio della Scuola, valutata la sussistenza dei requisiti, delibera di procedere al convenzionamento sulla base dello schema tipo deliberato dagli Organi di Ateneo competenti (SA e CdA).

3. L'Ufficio relazioni con Enti Sanitari invia alla struttura una copia dello schema relativo alla tipologia di convenzione da stipulare (reperibile al link http://ateneo.unife.it/sanita/ufficio_sanita->Convenzioni) completo di tutti gli allegati, chiedendo di restituirlo compilato con i dati di competenza (allegato A contenente gli standard generali e specifici, per le strutture collegate come previsto dall'art. 1.4 dell'Allegato 1 al D.I. 402/2017).

4. L'Ufficio relazioni con Enti Sanitari effettua una verifica della documentazione ricevuta; predispone e invia la delibera al Dipartimento di afferenza della Scuola per l'approvazione della Convenzione. In caso si renda necessario apportare modifiche al testo della convenzione tipo, successivamente alla delibera del Dipartimento il documento dovrà essere deliberato dagli Organi competenti (SA e CdA).

5. L'Ufficio relazioni con Enti Sanitari sottopone il testo definitivo alla firma digitale delle parti contraenti, inviandolo alla firma della controparte e successivamente a quella del Rettore di Unife; quindi, procede ai seguenti adempimenti:

- repertoriazione dell'atto con trasmissione al contraente
- applicazione imposta di bollo
- pubblicazione nella pagina Amministrazione trasparente di Ateneo
- trasmissione copia della Convenzione al Direttore della Scuola



3. Formazione extra rete formativa

In base al D.I. n. 402/2017, Allegato 1 articolo 1.2, gli specializzandi possono effettuare un periodo di formazione in strutture non appartenenti alla rete formativa sia in Italia che all'estero, per un periodo massimo di 18 mesi, nell'arco della carriera di specializzazione. Le strutture italiane possono essere pubbliche o private, accreditate e contrattualizzate con il SSN.

L'iter da seguire per regolarizzare la formazione extra rete formativa è il seguente:

1. Il Direttore della Scuola di Specializzazione invia alla struttura esterna la richiesta di accoglimento dello specializzando, utilizzando il format per lo svolgimento di attività fuori rete formativa (allegato 1) insieme all'accordo per regolamentare l'attività dello specializzando (allegato 2), compilato per la parte di competenza della Scuola, reperibile al seguente link <http://www.unife.it/studenti/scuole-specializzazione-sanitarie> -> formazione extra rete.
2. La struttura ospitante compila l'accordo per la parte di propria competenza, lo sottoscrive e lo rimanda al Direttore della Scuola.
3. Il Direttore della Scuola sottopone l'accordo all'approvazione del Consiglio della Scuola.
4. L'Ufficio Scuole di Specializzazione provvede a sottoporre la delibera del Consiglio della Scuola al Consiglio di Dipartimento per l'approvazione; il Direttore del Dipartimento sottoscrive l'accordo, che verrà restituito all'Ufficio Scuole di Specializzazione.
5. L'Ufficio Supporto Trasversale Dipartimenti Cona e Segreteria delle Scuole di Specializzazione provvede ad inoltre l'accordo alla struttura ospitante.

Visti i passaggi necessari per l'approvazione si consiglia di iniziare l'iter con congruo anticipo rispetto alla data di inizio frequenza (almeno 2 mesi prima).